

Ambiente (1)

Modifica sostanziale dell'A.I.A.

Le autorità competenti possono giudicare sostanziale qualsivoglia altra tipologia di intervento rispetto a quelle indicate dal Codice dell'ambiente, a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria.

T.R.G.A. Bolzano, sent. n. 83 del 15 marzo 2022

[Approfondisci...](#)

Muovendo dall'art. 5 (definizioni) del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), con la sentenza in questione i Giudici del T.R.G.A. di Bolzano hanno evidenziato, richiamando Cons. St., n. 2679/2021, che *"la formulazione letterale della norma, che dopo avere declinato il concetto di modifica sostanziale in astratto, con specifico riferimento a quelle che vanno ad incidere sull'AIA ne predetermina gli indici, risponde alla precisa finalità di fissare limiti di tutela, la verifica dei quali impone istruttorie più complesse. Solo per tale tipologia di titolo di legittimazione -e con riferimento agli impianti e strutture che ne necessitano-, infatti, il legislatore ha inteso fornire una specificazione del concetto declinato in termini generali nella norma, richiamando l'allegato VIII e fornendo dei criteri oggettivi (consistenti nei valori soglia) il superamento dei quali determina presuntivamente 'effetti negativi e significativi sull'ambiente'.*

Ciò non esclude, tuttavia, che l'Autorità competente giudichi 'sostanziale' qualsivoglia altra tipologia di intervento a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi. Trattasi, in tali casi, di valutazione 'aggiuntiva', rimessa alla stessa e non imposta dal legislatore, che solo con riferimento all'A.I.A. e proprio in ragione della sua rilevanza quale strumento di controllo e tutela dell'ambiente, ha limitato la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione procedente, blindandone l'oggetto di riferimento. In sintesi, se è vero che il superamento dei valori di soglia contenuti nel più volte richiamato Allegato crea una presunzione di consistenza della variante, non è effettivamente necessariamente vero il reciproco, e cioè che non si possa ritenere necessario un procedimento più complesso ai fini dell'avallo delle modifiche: purché tuttavia se ne fornisca adeguata motivazione, onde non risolvere la ritenuta natura non tassativa dell'elenco nell'imposizione di oneri aggiuntivi per i privati, non consentiti dall'ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2679/2021)".